

DISCIPLINARE PER SPONSORIZZAZIONE DI “Camcom Verona – House Organ della Camera di commercio industria artigianato e agricoltura” (di seguito denominato Camcom Verona)

Art. 1 CONDIZIONI GENERALI

La Camera di Commercio di Verona ai sensi del Regolamento per la disciplina e la gestione dei contratti di sponsorizzazione approvato con deliberazione del Consiglio camerale n. 11 del 21/12/2016, intende procedere alla ricerca di sponsorizzazioni per l’ House Organ camerale Camcom Verona, realizzato dalla Camera di commercio con cadenza trimestrale.

La rivista riporta un panorama di notizie che riguardano l’economia veronese, le iniziative dell’ente camerale a favore delle imprese nonché approfondimenti e aggiornamenti normativi in materia economica. Ne vengono realizzate un congruo numero di copie in formato cartaceo ed è visibile on-line sul portale camerale www.vr.camcom.gov.it nonché sui social network della Camera di commercio di Verona al fine di assicurarne la massima diffusione.

I soggetti che verranno individuati come “sponsor” potranno godere dei vantaggi fiscali derivanti dagli investimenti in contratti di sponsorizzazione previsti dalla vigente normativa.

Art.2 DURATA

Il contratto di sponsorizzazione “Camcom Verona” riguarda 4 uscite della rivista e precisamente il numero di giugno, settembre, dicembre 2017 e marzo 2018. Ha durata dal momento della sua sottoscrizione sino all’esaurimento delle obbligazioni delle parti.

Art. 3 PAGAMENTI

A seguito del pagamento del corrispettivo stabilito la Camera di Commercio di Verona emetterà fattura nei confronti dello Sponsor.

Art. 4 CARATTERISTICHE TECNICHE E CONTENUTI

Per le offerte di sponsorizzazione sono previste le seguenti condizioni economiche:

Tipologia	Tariffa
Pagina interna 210 x 297 mm. (formato non rifilato) sui numeri di giugno – settembre – dicembre 2017- marzo 2018)	€ 950,00 + IVA

Per quanto riguarda la pagina della rivista, lo sponsor dovrà fornire il file in formato .pdf (210 x 297 mm. non rifilato), qualità di stampa 300 dpi minimo.

La preparazione della pagina sarà a completa cura dello sponsor che dovrà fornire il prodotto finito così come deve essere pubblicato. Tutte le operazioni riguardanti la pubblicazione sul sito www.vr.camcom.gov.it saranno a cura dell'ufficio camerale preposto.

Lo sponsor si assumerà ogni più ampia responsabilità in ordine al contenuto, natura, qualità e veridicità delle informazioni medesime, con espresso esonero della Camera di Commercio di Verona da ogni responsabilità ed onere di accertamento e/o controllo al riguardo, fatto salvo il giudizio di cui all'art. 5.

Tutti gli eventuali materiali realizzati dallo sponsor sono a spese e cura dello stesso, previa approvazione da parte della Camera di Commercio di Verona.

Rimangono a carico dello Sponsor le spese relative al pagamento di imposte, tasse o corrispettivi comunque denominati, previsti da leggi o regolamenti, correlati alla tipologia di sponsorizzazione offerta.

Art. 5 RIFIUTO DI SPONSORIZZAZIONI INACCETTABILI

In ogni caso, la Camera di Commercio di Verona, a suo insindacabile giudizio, si riserva di non accettare proposte che per l'attività dello sponsor, siano ritenute incompatibili con il ruolo della Camera di Commercio e con le funzioni da essa svolte.

Il soggetto al quale sarà assegnata la sponsorizzazione sarà invitato dalla Camera di Commercio di Verona a sottoscrivere il contratto di sponsorizzazione con le modalità indicate dall'Ente.

E' vietata, in modo assoluto, la cessione del contratto in oggetto.

In conformità all'art. 10 del Regolamento per la disciplina e la gestione dei contratti di sponsorizzazione, approvato con deliberazione del Consiglio camerale n. 11 del 21/12/2016, l'Ente camerale, a suo insindacabile giudizio, si riserva di rifiutare qualsiasi sponsorizzazione qualora:

- a. possa derivare un conflitto di interesse tra l'attività pubblica e quella privata, ovvero tra le finalità della Camera di Commercio e quelle dello sponsor;
- b. ravvisi nel messaggio pubblicitario un possibile pregiudizio o danno alla sua immagine o alle proprie iniziative;
- c. la reputi inaccettabile per motivi di ordine od interesse pubblico ovvero perché contraria a norme di legge o al buon costume.

Sono in ogni caso escluse le sponsorizzazioni riguardanti:

- propaganda di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa;
- produzione o distribuzione di tabacco e/o generi di monopolio ed, in generale, dei prodotti la cui sponsorizzazione sia vietata da norme di legge o regolamentari, anche comunitarie;

- materiale pornografico o a sfondo sessuale;
- messaggi offensivi in genere, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia.

Art. 6 RESPONSABILITA'

Lo Sponsor è l'unico responsabile per qualsiasi questione legale inerente ai contenuti della sponsorizzazione e dichiara la totale non perseguibilità della Camera di Commercio di Verona per qualsiasi questione inerente gli stessi.

Lo Sponsor solleva la Camera di Commercio di Verona da qualsiasi spesa legale inerente la sponsorizzazione, assumendosi la totale responsabilità e gli oneri derivanti da eventuali azioni da parte di terze parti contro la Camera di Commercio di Verona causate dalla sponsorizzazione.

Lo Sponsor non potrà trasferire a terzi gli obblighi assunti con la propria richiesta di sponsorizzazione, così pure i diritti e gli obblighi conseguenti al contratto.

Sono a carico dello sponsor tutte le responsabilità e gli adempimenti inerenti e conseguenti al messaggio pubblicitario che verrà pubblicato.

Art. 7 SOSPENSIONE DEL SERVIZIO

La Camera di Commercio di Verona avrà la facoltà di sospendere temporaneamente o definitivamente l'esecuzione dei propri obblighi contrattuali per causa di forza maggiore, per un evento che può giustificare la risoluzione del contratto e/o per imposizione di qualsiasi autorità competente.

In tali casi sono fatti salvi i diritti maturati dalle parti anche in ordine al rimborso delle quote/parti dei corrispettivi versati.

Art. 8 COMUNICAZIONI

Qualsiasi comunicazione relativa al contratto dovrà essere effettuata a mezzo posta elettronica certificata (o con raccomandata A/R esclusivamente qualora lo Sponsor non sia titolare di almeno una casella di posta elettronica certificata).

Art. 9 CONTROVERSIE

Per quanto non espressamente indicato, si fa riferimento alla normativa vigente in materia di diritti d'autore e brevetti industriali.

Qualora le controversie inerenti all'esecuzione del presente contratto non possano essere risolte tra l'Amministrazione e lo sponsor in via amichevole / con soluzione extra-giudiziale, le stesse dovranno essere deferite all'autorità giudiziaria ordinaria.

Art. 10 ABILITAZIONE ALLA STIPULA

Il contratto di sponsorizzazione dovrà essere sottoscritto dal titolare o legale rappresentante dello Sponsor.

Data _____

Sponsor

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 cc. i sottoscritti dichiarano di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli delle condizioni generali:

Art. 3 PAGAMENTI

Art. 4 CARATTERISTICHE TECNICHE E CONTENUTI

Art. 5 RIFIUTO DI SPONSORIZZAZIONI INACCETTABILI

Art. 6 RESPONSABILITA'

Art. 7 SOSPENSIONE DEL SERVIZIO

Art. 9 CONTROVERSIE

Sponsor
